



Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444
Provincia di Avellino

Prot. 2556 del 25/06/2020

ORDINANZA N. 9 DEL 25 GIUGNO 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modifica dell'Ordinanza sindacale n. 5/2020 – Nuova individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza in attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in tema di organizzazione degli uffici comunali

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i diversi provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 2 che prevede che *per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del Decreto-Legge n. 187/2020 convertito con la Legge n. 27/2020* ed i relativi allegati sulle attività consentite;

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 la quale, tra l'altro, stabilisce che *Nell'ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.*

Le misure finora adottate rispetto all'intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento.

Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell'allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.

In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.....Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro ... sia con modalità agile. ... Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.;

Vista l'Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, confermata con l'Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020 e la successiva Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 recante disposizioni, tra l'altro, in tema di lavoro a distanza in attuazione dell'art. 87 del Decreto Legge n. 18/2020;

Preso atto dell'Ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Campania, e, in particolare, il punto 7 il quale recita *Si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e relative disposizioni attuative (in tema di cd. smart working) al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici – salvo che per i servizi necessari a*

fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali – ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti;

Preso atto, altresì, dell'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il punto g) il quale stabilisce che è *raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso allo smart working e, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza, l'articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti sia sui mezzi di trasporto in entrata e in uscita, con flessibilità di orari, nonché il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici e dei servizi, ovvero la rimodulazione dell'orario di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e settimanale;*

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l'art. 263 rubricato *Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile*, il quale al primo comma stabilisce che *Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del ministro per la pubblica amministrazione.;*

Ritenuto necessario procedere a seguito di quanto previsto dal Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 ad una nuova individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza ampliando il novero di quelli individuati con la propria ordinanza n. 5/2020 anche per assicurare il necessario supporto alla ripresa della attività produttive, industriali e

commerciali adottando, nel contempo, tutte le misure necessarie per fronteggiare e limitare il rischio da contagio e limitando la compresenza di più persone all'interno degli spazi comuni degli uffici comunali;

Tenuto conto che con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 le previsioni di cui all'art. 87 del Decreto-Legge n. 18/2020 convertito con la Legge n. 27/2020 in materia di lavoro agile (cd. *smart working*) restano in vigore fino al 31 dicembre 2020;

Considerato che nella situazione emergenziale in essere è necessario adottare tutte le misure utili per ridurre le occasioni di contagio negli ambienti lavorativi e per mantenere il distanziamento sociale anche negli uffici;

Richiamato il protocollo condiviso tra il Governo e le parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro per come integrato in data 24 aprile 2020

Preso atto dell'Atto di richiamo del 20 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania ad oggetto *Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanze regionali ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo n. 19. Richiamo all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e raccomandazioni in materia di ripresa delle attività lavorative in presenza.*;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

Visti i D.P.C.M. adottati per la gestione ed il contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

Visto, in particolare, il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020;

Vista l'Ordinanza n. 40 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Campania;

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione;

- di integrare e modificare la propria ordinanza n. 5 del 23 marzo 2020 come indicato nei punti di seguito riportati;

- di individuare fino a nuova disposizione, in attuazione del D.P.C.M. 16 aprile 2020, i seguenti servizi indifferibili da svolgere in presenza, con le modalità di seguito specificate:

a) *Protocollo ove non possibile da remoto*

b) *Stato civile e anagrafe ove non possibile da remoto*

c) *Protezione civile*

d) *Polizia municipale*

e) *Notifiche*

f) *Attività produttive (SUAP)*

g) *servizi cimiteriali/servizio patrimonio ove non possibile da remoto*

h) *Igiene urbana e raccolta RSU*

i) *servizi tributi ove non possibile da remoto*

l) *servizi sociali ove non possibile da remoto*

m) *Servizi finanziari ove non possibile da remoto*

n) *Servizi tecnici comunali e lavori pubblici ove non possibile da remoto*

o) *Servizio di supporto agli Organi istituzionali/Servizio Segreteria Comunale ove non possibile da remoto*

- di prevedere che le attività di cui alle lettere c), d), e), f), h) siano rese esclusivamente in presenza;

- di prevedere, per tutte le altre attività, in esecuzione delle disposizioni nazionali dettate sulle modalità di organizzazione del lavoro dei dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro giornaliera e settimanale e la rotazione degli stessi al fine di evitare assembramenti e compresenze in ambienti condivisi:

- la presenza in sede del Responsabile del Settore finanziario due mattine alla settimana
- la presenza in sede del Responsabile dell'UTC due mattine alla settimana
- la presenza in sede del Responsabile del procedimento del servizio patrimonio/protezione civile/servizi cimiteriali tre mattine alla settimana
- la presenza in sede del Responsabile del procedimento dei servizi di anagrafe/stato civile/protocollo/tributi tre mattine ed un pomeriggio alla settimana
- la presenza in sede del Segretario Comunale una mattina alla settimana

- di stabilire che l'accesso agli uffici comunali da parte del pubblico può avvenire previo appuntamento telefonico con il responsabile interessato per motivi urgenti ove non sia possibile prestare il servizio a distanza e/o con modalità telematiche;

- di stabilire l'orario di ricevimento del pubblico da effettuare mediante le modalità indicate al punto precedente secondo la seguente articolazione:
 - Ufficio protocollo
 - lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 10:30
 - • Ufficio anagrafe e stato civile
 - martedì e venerdì dalle 8:30 alle 11:30
 - giovedì 15:30 alle 17:30
 - • Ufficio patrimonio/cimitero/protezione civile
 - Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00
 - • Ufficio tributi
 - mercoledì dalle 08:30 alle 11:30
 - • Ufficio Polizia municipale
 - martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00
 - • Ufficio attività produttive (SUAP)
 - martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00
 - • Ufficio ragioneria
 - martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00
 - • UTC
 - martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00
- di svolgere la comunicazione interna tra uffici limitando al massimo gli spostamenti e utilizzando prevalentemente metodologie e tecniche informatiche quali l'utilizzo delle cartelle condivise e la telefonia fissa;
- di stabilire che l'accesso alla sede da parte dei dipendenti comunali, degli amministratori comunali e del pubblico deve avvenire con i DPI e nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale e di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

DISPONE

- che al di fuori delle prestazioni lavorative indifferibili da rendere in presenza giornaliera di cui alle lettere c) d) e) f) h) sopra indicate tutte le altre attività dell'Ente sia svolte fino a nuova disposizione mediante lavoro agile (cd. *smart working*) limitando le presenze negli uffici esclusivamente alle attività indifferibili e/o che non si possono svolgere in modalità "agile" applicando per la presenza in sede la flessibilità oraria ed il criterio della rotazione secondo l'articolazione giornaliera e settimanale sopra stabilita al fine di mantenere il distanziamento sociale anche negli uffici;

- che per la regolamentazione dello *smart working* straordinario legato all'emergenza epidemiologica secondo le modalità temporanee e semplificate di attuazione del lavoro agile previste dalla normativa dettata per la gestione ed il contenimento dell'attuale fase emergenziale continua ad applicarsi quanto già previsto al riguardo dalla propria ordinanza n. 5/2020;
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che va pubblicata all'albo pretorio *on-line* del Comune di Santo Stefano del Sole, comunicata al personale dipendente e trasmessa alla Prefettura UTG di Avellino ed al Comando dei Carabinieri di Salza Irpina (Av).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Santo Stefano del Sole, 25/06/2020

Il Sindaco
F.to Rag. Francesco Urcioli